

COMUNE DI RIOFREDDO

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26 Settembre 2008

CAPO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Riofreddo è un Ente territoriale locale autonomo, rappresentativo della comunità locale, della quale cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. In quanto emanazione diretta della Comunità ne rappresenta integralmente gli interessi, ne cura lo sviluppo anche in collaborazione con altri Enti locali con poteri di esternazione e di rappresentanza, in materie non di diretta sua competenza.
4. Come ripartizione territoriale della Repubblica, è sede di Servizi e Uffici dello Stato.
5. La sua autonomia politica è fondata sullo Statuto. La sua Autonomia finanziaria si esplica nell'ambito delle leggi che coordinano la finanza pubblica.

Art. 2 Circoscrizione Territoriale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,46 e confina con i Comuni di: Arsoli, Cineto, Roviano, Vallinfreda e Oricola. Il confine di Oricola coincide con il limite della Provincia dell'Aquila, con la Regione Abruzzo e l'antico confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie.
2. La sede del Comune è fissata con delibera consiliare. Di norma Giunta, Consiglio e Commissioni si riuniscono nella sede ufficiale sita in via Costanza Garibaldi, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il perimetro del territorio comunale può essere modificato con le procedure previste da legge regionale, acquisendo il parere delle popolazioni interessate, attraverso apposito referendum.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si certifica con il nome “ Comune di Riofreddo “.
2. Lo stemma si può così descrivere “ Scudo sannitico e corona municipale colonna argentea su campo azzurro sorgente da una campagna bagnata ,da un fiume su cui nuota un pesce d'argento evidente nel fiume il riferimento al nome del Paese . La presenza della colonna indica chiaramente che il Paese in passato fu feudo dell'omonima casata. Il riconoscimento dello Stemma Comunale era stato deliberato, e richiesto al capo del Governo dal Podestà di Riofreddo l'otto Giugno 1935 dopo il rilievo dell'antica esistenza, e validità dello Stemma risultante dal libro dei Consigli. Il relativo Decreto venne rilasciato il 25 Gennaio 1940.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o Consiglieri da lui delegati , si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia attualmente in uso .
4. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco recante lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune .
5. L'uso di tali simboli per fini non istituzionali, vengono autorizzati con delibera della Giunta Comunale.

Art.4 Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel pieno rispetto dei valori e degli obiettivi della Costituzione, nelle linee d'interazione con la Comunità locale, in termini attuativi del principio della sussidiarietà.
2. Promuove l'affermazione e l'attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della collettività indipendentemente dal sesso, razza, nazionalità, religione dalle opinioni politiche e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Tutela la vita umana dal concepimento alla morte naturale, la persona e la famiglia, attraverso la valorizzazione della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori per la cura e l'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garantendo il diritto allo studio e alla formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. Concorre a garantire il diritto alla salute anche attraverso forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente, della sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro.
5. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento ad anziani, minori, invalidi e portatori di handicap, adottando le misure e

le iniziative più idonee per tutelare ed assicurare migliori condizioni di vita a tali categorie di persone.

6. Promuove ogni iniziativa tendente ad attuare una nuova politica a favore dell'infanzia per realizzare la crescita psico-fisica, culturale, morale e socio-economica dei minori, nello spirito e nella concreta applicazione delle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'infanzia.
7. Promuove l'autonomia partecipativa dei giovani alla vita della società e delle istituzioni.
8. Valorizza il ruolo degli anziani, coinvolgendoli in attività utili a tutta la comunità.
9. Promuove e garantisce, nell'ambito delle sue competenze, la realizzazione della parità uomo-donna, in ogni campo e particolarmente nel campo del lavoro.
10. Rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, politiche e religiose.
11. Si impegna per conservare, difendere e sviluppare le risorse ambientali e culturali, con particolare riferimento alle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità, nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della crescita culturale della comunità.
12. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, informando la propria pianificazione e programmazione alla difesa del suolo e sottosuolo, alla prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico, alla qualificazione del paesaggio.
13. Orienta la sua attività amministrativa alla promozione dello sviluppo sostenibile nei diversi settori, in particolare per quello rurale, artigianale, turistico e commerciale.
14. Riconosce il diritto di ogni cittadino all'informazione e alla cultura e si impegna a renderlo effettivo mediante il mantenimento e lo sviluppo di efficaci servizi di biblioteca, informatici, di documentazione e di comunicazione.
15. Promuove e sostiene tutte le iniziative tese allo sviluppo socio-economico, in particolare favorisce la costituzione di organismi sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
16. Tutela il patrimonio storico, artistico, culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali, favorendo, nel contempo, l'incontro con altre culture.
17. Sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici in particolare promuovendo il rispetto, la cura degli animali presenti nel proprio territorio, adottando tutti i provvedimenti necessari.

Art. 5 integrazione con la Comunità Europea – Gemellaggi

1. In armonia con lo spirito della Costituzione e dei principi enunciati all'Articolo 4 del presente Statuto, il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità Europea, al fine di contribuire attivamente al

processo di integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale.

2. In questo spirito il Comune favorisce e promuove anche iniziative di accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione con cittadini extracomunitari che vivono e lavorano nel proprio territorio, in sostanziale adesione alla Carta dei diritti umani e degli altri accordi sottoscritti dall'Italia in sede ONU.
3. Promuove la conoscenza delle lingue e della cultura europea.
4. Espone la bandiera dell'Unione Europea accanto a quella del Comune e della Repubblica Italiana.

Art. 6 Pluralismo religioso

1. Il Comune garantisce la libertà di culto.
2. Il Comune, nel quadro dei valori cristiani da cui trae le origini il suo popolo ed in conformità ai principi della costituzione, collabora con la chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario e con le confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato intese, al fine di promuovere la dignità delle persone e perseguire il bene della Comunità.

Art. 7 Statuto Comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche allo Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4. Le modifiche di iniziativa consiliare devono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione previste dalla legge.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, effettuata secondo la legge al termine del procedimento di approvazione. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.
6. Lo Statuto, munito delle certificazioni delle avvenute pubblicazioni di cui ai precedenti commi, viene inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
7. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

8. Lo Statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 8 Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. La proposta per la formulazione, modifica o integrazione dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 39 del presente Statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
6. I regolamenti sono affissi all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
7. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 9 Albo Pretorio

1. La giunta comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

Art. 10 Pubblicazione ed Esecutività

1. I Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
3. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.
4. In caso d'urgenza le determinazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili anche senza la pubblicazione all'albo.

CAPO II: ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.11 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nel Governo del Comune e svolge attività propositive nei confronti del Consiglio.

Art. 12 Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 13 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco, o qualora la legge lo prevede da un consigliere eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge, svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge; detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali dei Consigli devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione ai principi di solidarietà , neutralità, equità, trasparenza, e di sussidiarietà.
9. Le funzioni specifiche del Consiglio Comunale sono quelle stabilite dalla legge.

Art.14 Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre in caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nelle sedute straordinarie in seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) *I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;*
 - b) *Coloro che si allontanano dalla sala prima della votazione .*
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Anche mediante avviso alle bacheche comunali.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,

mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16 Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni ordinarie o speciali, permanenti o temporanee per fini di indagine e di studio.
2. Le Commissioni consiliari ordinarie sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, possono essere invitati a partecipare ai lavori funzionari, rappresentanti di organismi associativi, forze sociali, politiche, ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni speciali composte da consiglieri comunali e da rappresentanti delle categorie economiche, sociali, culturali e professionali, tali commissioni possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici.
3. Il Sindaco, la Giunta ed almeno tre consiglieri comunali possono proporre al consiglio l'istituzione di una commissione. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Il Comune garantisce forme di partecipazione delle minoranze e la pari opportunità.

Art. 17 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi. A parità prevale l'età anagrafica .
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento provvede con comunicazione scritta a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, comunque non inferiori a 20 giorni decorrente dalla data di ricevimento . Scaduto tale termine tenuto conto delle giustificazioni presentate dall'interessato il Consiglio esamina ed infine delibera.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Sindaco devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione .Esse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio nella prima adunanza successiva procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale e dalla legge.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni anche se hanno espresso un solo rappresentante e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. Ai gruppi debbono essere assicurate idonee strutture e materiale necessario per l'esercizio delle loro funzioni, tenendo presente le esigenze e la consistenza di ciascun gruppo.
4. E' istituita, presso il Comune di Riofreddo la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nella legge e nel presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 20 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Entra in carica non appena nominato dal Presidente del Seggio.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, (sovrintende alle verifiche di risultato connesse) al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 21 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile del governo del Comune. In particolare, il Sindaco:
 - a) *Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;*
 - b) *Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;*
 - c) *Convoca i comizi per i referendum;*
 - d) *Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;*
 - e) *Ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;*
 - f) *Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;*
 - g) *Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, o collaboratori esterni, in base ad esigenze effettive e verificabili.*
 - h) *Riceve e rilascia attestazioni di notorietà.*

Art. 22 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) *Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;*
 - b) *Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;*
 - c) *Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;*
 - d) *Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.*

Art. 24 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 25 Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 26 Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti.

Art. 27 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. La determinazione del numero degli Assessori entro il massimo di quattro, è attribuita al Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Ove possibile è garantita la pari opportunità in relazione al comma 3 dell'art. 6 del dlgs 267/2000.

Art. 28 Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

Art. 29 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 30 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) *Propone al Consiglio i regolamenti;*
 - b) *approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;*
 - c) *Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;*
 - d) *Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;*
 - e) *Determina le aliquote dei tributi;*
 - f) *Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;*
 - g) *Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;*
 - h) *Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;*
 - i) *Propone al Sindaco la nomina e revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;*
 - j) *Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;*
 - k) *Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;*
 - l) *Autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere gli accordi di contrattazione decentrata;*

- m) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;*
- n) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere;*
- o) Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;*
- p) Determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.*

CAPO III: PARTECIPAZIONE

Art. 31 Associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli Enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nel campo della cultura, sport, turismo, tradizioni locali.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra in apposito albo le associazioni che operano sul proprio territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione all'albo è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 32 Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto di accedere ai dati in cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera e nelle iniziative di interesse generale.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere prese sentito il parere espresso dagli organi collegiali delle stesse. Gli stessi devono pervenire entro un termine stabilito nella richiesta.

Art. 33 Contributi Alle Associazioni

1. La Giunta comunale può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici e/o in strutture, beni o servizi da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 34 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4. Il Comune sostiene e valorizza il gruppo comunale per la Protezione civile.

Art. 35 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove organismi autonomi di partecipazione di cittadini che hanno poteri consultivi o di partenariato sulle materie ad essi sottoposte. Favorisce l'istituzione delle consulte dei giovani, degli anziani e delle famiglie.
2. Il Comune adotta la " Carta dei diritti dei cittadini " in conformità ai principi dei trattati istitutivi della Comunità Europea al fine di riconoscere ed individuare i diritti e gli interessi individuali e collettivi, in attuazione della legge 30/7/1998, n 281

Art. 36 Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'Istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha la funzione di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa ed ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche sociali rivolte ai giovani, politica

ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 37 Comitati

1. Il Comune può promuovere appositi Comitati, le cui competenze e durata sono stabiliti con delibera di Giunta comunale, per la organizzazione e la gestione della festa patronale, sagre, particolari attività culturali e per la promozione dei gemellaggi.

Art. 38 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali o sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell' apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all' adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 39 Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre regolamenti, deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con firme autentiche con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 40 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) *In materia di tributi locali e di tariffe;*
- b) *Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;*
- c) *Piano Regolatore e strumenti urbanistici attuativi;*
- d) *Nomina designazioni revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune.*
- e) *Su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.*

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) *Il venticinque per cento del corpo elettorale;*
- b) *Il Consiglio comunale.*

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 41 Disciplina del Referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) *I requisiti di ammissibilità;*
- b) *I tempi;*
- c) *Le condizioni di accoglimento;*
- d) *Le modalità organizzative;*
- e) *I casi di revoca e sospensione;*
- f) *Le modalità di attuazione.*

Art. 42 Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 43 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
6. Quando le determinazioni dei Responsabili dei servizi trattano diritti di terzi o interessi legittimi, devono essere messe a conoscenza dei destinatari, per consentire loro di proporre tempestivamente eventuali rimedi giuridici.

Art. 44 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 45 Il Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il Difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta, a termini dell'Articolo 127 del dlgs n. 267/2000.
4. L'ufficio del Difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Le candidature all'ufficio di Difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'ammissione delle candidature, provvede la giunta, sulla base dei requisiti fissati nel regolamento.
7. Sono incompatibili con la carica di Difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri.
8. Il Difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e non può essere rieletto.
9. La struttura dell'Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del Difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

CAPO IV: UFFICI

Art. 46 Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:
 - a) *un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;*
 - b) *analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;*
 - c) *individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;*
 - d) *superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.*

Art. 47 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base di processi decisionali d'interazione nella distinzione tra funzione politica

e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il Sindaco e la giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
6. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 48 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, è il funzionario più elevato in grado del Comune e capo del personale, e svolge al massimo livello la funzione di direzione e di coordinamento dell'organizzazione amministrativa con gli Organi di governo, nonché i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
3. In particolare il Segretario comunale:
 - a) *Assicura compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Giunta, del Sindaco, degli Assessori e dei singoli Consiglieri in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, tramite pareri scritti o orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti;*
 - b) *Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;*
 - c) *Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco;*

- d) *Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei Responsabili dei servizi, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei singoli funzionari responsabili;*
- e) *Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.*

CAPO V: FINANZA E CONTABILITA'

Art. 49 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50 Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Al revisore dei conti, è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziario nell'ambito dei principi fissati dalla legge, possono allo stesso essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 51 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 52 Controlli interni

1. L'Amministrazione Comunale struttura con adeguati organi e strumenti un sistema di controlli interni finalizzato a garantire il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni dei Responsabili, l'attuazione dei piani e programmi dell'Ente.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dagli organi appositamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di organizzazione dell'Ente: Organo di revisione, Segretario comunale, Responsabile del settore economico Finanziario, ciascuno per le proprie competenze.

3. In particolare è esercitato dal Segretario comunale mediante assistenza, consulenza, collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.
4. Dal Responsabile del Settore Economico Finanziario per gli atti dei Responsabili che comportano impegni di spesa, i quali diventano esecutivi solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile medesimo;
5. dal Responsabile del settore economico finanziario e da ogni Responsabile del settore competente su ogni proposta di deliberazione della Giunta o del Consiglio, mediante espressione, rispettivamente, del parere di regolarità contabile e del parere di regolarità tecnica;
6. Da ciascun Responsabile di settore nei confronti degli atti e dei provvedimenti di competenza propria o del proprio settore per verificare la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.
7. Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.

Art. 53 Sanzioni amministrative

1. Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle norme fissate nei regolamenti comunali, con l'osservanza dei limiti minimi e massimi previsti dall'Articolo 10 della L. 689/81.
2. Tale determinazione viene effettuata mediante i regolamenti comunali, in relazione alle materie dagli stessi disciplinate.
3. Per tutte le sanzioni previste si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.
4. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse.

CAPO VI: SERVIZI

Art. 54 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:
 - a) *L'uguaglianza tra tutti i cittadini;*
 - b) *Il soddisfacimento delle esigenze ed il rispetto dei diritti dei cittadini;*
 - c) *L'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;*

- d) *L'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli;*
 - e) *La qualità e quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne tecnologie.*
3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire.
 4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:
 - a) *La produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse;*
 - b) *La rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e gestionali perseguiti;*
 - c) *Gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi;*
 - d) *Le ragioni della forma di gestione scelta.*
 5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
 6. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
 7. Anche nell'ipotesi di cui al comma precedente, il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e privati e le altre entrate finalizzate.
 8. Al fine di favorire la migliore qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 55 Aziende speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il Consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di

eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della Giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56 Unione dei Comuni

1. L'unione dei Comuni viene costituita con l'approvazione in conformità delle disposizioni legislative dell'atto costitutivo.
2. L'atto costitutivo individua l'organo dell'unione e le modalità di elezione degli stessi, la ripartizione delle competenze e dei poteri.
3. Il Regolamento stabilisce gli organi e i servizi da unificare e disciplina i rapporti finanziari tra Enti.

Art. 57 Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 58 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri Enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente Articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 59 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Art. 60 Accordi e Conferenze

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli Enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 62 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.